



CITTÀ DI MASSAFRA

Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO : Approvazione "Regolamento comunale per la disciplina dell'attività di sala giochi ed installazioni di apparecchi da gioco"

L'anno duemiladodici addì 14 del mese di settembre alle ore 9,00 nella sala delle adunanze consiliari della sede Municipale di Piazza Garibaldi previo invito diramato nei modi e termini di legge, si riunisce il Consiglio Comunale, convocato in seduta pubblica straordinaria Presiede l'Avv. Domenico Giovanni Pilolli, assistito dal Segretario Generale D.ssa Lucia D'arcangelo, effettuato l'appello risultano presenti:

N° Ord	COGNOME E NOME	PRES	ASS	N° Ord	COGNOME E NOME	PRES	ASS
1	PIOLLI Domenico Giovanni	X		13	DE GIORGIO Antonio	X	
2	GIANNOTTA Cosimo Damiano		X	14	VENTURA Giovanni	X	
3	CONVERTINO Floriano	X		15	PUTIGNANO Giovanni		X
4	LUDOVICO Maurizio		X	16	MICCOLIS Vito Antonio	X	
5	MIOLA Francesco	X		17	MAZZARANO Michele	X	
6	MEO Stefano	X		18	QUERO Giovanni	X	
7	D'ERI Antonio	X		19	CONVERTINO Luigi		X
8	LAGHEZZA Antonio	X		20	MIRAGLIA Giuseppe	X	
9	CONVERTINO Davide	X		21	MASSARO Vita		X
10	MARAGLINO Vito		X	22	ZANFRAMUNDO Nicola	X	
11	PIZZARELLI Cosimo	X		23	COFANO Giuseppe	X	
12	PELILLO Fernando	X		24	BACCARO Maurizio	X	
				25	^{XX} SINDACO TAMBURRANO Martino	X	

Proposta della Ripartizione 6 ^a - Settore Attività Economiche e Produttive	
li _____	
Parere di Regolarità Tecnica (art.49 d.lgs. 18.08.2000 n.267)	
Visto con parere _____	
li _____	
Parere di Regolarità Contabile (art.49 d.lgs. 18.08.2000 n.267)	
Visto con parere _____	Il Dirigente
li _____	_____
Copertura Finanziaria (art. 151.comma 4.d.lgs.18.08.2000 n.267)	
Prenotazione _____ Impegno definitivo _____	Il Responsabile
li _____	_____

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Lucia D'ARCANGELO

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero dei presenti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

RELAZIONE DELL'UFFICIO

Il Regolamento in esame intende disciplinare il procedimento per l'apertura e gestione delle sale giochi e per l'installazione e detenzione di apparecchi da intrattenimento in esercizi pubblici e commerciali. Il fenomeno del "gioco lecito" è divenuto molto complesso per la quantità e qualità dell'offerta e crea allarme per possibili degenerazioni per l'ordine pubblico e per i casi di situazioni di dipendenza di cui si ha sempre più segnalazione.

Va osservato, preliminarmente, che la disciplina del gioco e delle scommesse è di competenza statale ai sensi dell'art.117 della Costituzione, stante i rilevanti interessi del settore e le esigenze di contrasto della criminalità in un fenomeno suscettibile di coinvolgere ingenti risorse economiche, magari di illecita provenienza.

Oggi, il ruolo dello Stato sembra indirizzato a non enfatizzare gli aspetti di "non moralità" del gioco, ma alla maggiore diffusione possibile del "gioco lecito controllato", con un'offerta che risulti competitiva rispetto a quella illegale, poiché attraverso il controllo del gioco lecito lo Stato eviterebbe il riciclaggio di denaro sporco e il ricorso a forme di violenza nei confronti dei giocatori insolventi.

Tuttavia, l'aumento dei casi di dipendenza patologica che si riscontrano in determinate categorie di persone non in grado di gestire l'accesso al gioco, oltre alla necessità di contenere l'impatto delle predette attività sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sul mantenimento della quiete pubblica e della gestione del territorio, non pongono il provvedimento in esame in contrasto con la normativa statale, ma rientrano appieno nel ruolo di salvaguardia del territorio, della salute pubblica e della tutela dei minori e disagiati che l'autonomia locale deve garantire.

Si fa riferimento, infatti, ai principi confermati dal D.L. 201 del 2011, convertito in L. n.214/2011, il cui art.31 stabilisce che, secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e di prestazioni di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali od altri vincoli di qualsiasi natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali.

Non si tratta quindi di affrontare solo le problematiche derivanti da dipendenza patologica che ricadono per gli aspetti sociali e per i costi sugli enti locali e sulle aziende sanitarie, ma di prevenire e contrastare tutte le situazioni border line che potrebbero poi sfociare nel patologico, dalle quali deriva grave deficit, finanziario e sociale, per la vita delle persone, delle famiglie, delle attività economiche.

In ossequio ai suddetti principi, il Regolamento che si propone non intende porre limiti numerici o territoriali per l'insediamento delle attività di sala-giochi, se non connessi alla salvaguardia della salute, del lavoro, dell'ambiente.

Gli obiettivi prefissati sono:

- la sostenibilità dell'insediamento dei locali in cui si pratica il gioco lecito con l'ambiente circostante, con il decoro artistico ed architettonico della città, per uno sviluppo del territorio compatibile con le esigenze della collettività e dei residenti;
- la compatibilità con le zone urbanistiche a tutela dell'ordine e quiete pubblica, per evitare la concentrazione dell'utenza in particolari orari serali o notturni in zone non idonee e non attrezzate;
- la libertà di accesso all'attività nel rispetto dei principi di cui all'art.41 della Costituzione, mediante l'esclusione di vincoli o limitazioni al mercato;
- la salvaguardia della salute delle persone, la tutela dei minori e delle fasce più a rischio, attraverso una modulazione diversificata degli orari, distinguendo tra attività di gioco lecito e attività di gioco mediante apparecchi a vincita, per la forte attrattiva che suscita l'aspettativa di un facile guadagno che può degenerare in atteggiamenti compulsivi;
- favorire un accesso responsabile ed un corretto rapporto con l'utenza per ridurre la possibilità del dilagare del gioco d'azzardo che incentiva situazioni di allarme sociale;
- educare alla consapevolezza dei rischi che con l'abuso del gioco possono derivare, con tutti gli strumenti in grado di scoraggiare la diffusione del fenomeno;
- la semplificazione dei procedimenti mediante gli istituti dell'autocertificazione e del procedimento di cui al DPR 160/2010 in materia di Sportello unico delle attività produttive.



CITTÀ DI MASSAFRA

Provincia di Taranto

6^a Ripartizione - Settore Commercio e Polizia Amministrativa

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE
SALE GIOCHI E DEGLI APPARECCHI DI
TRATTENIMENTO E SVAGO**

approvato dal Consiglio Comunale con del. n. 23 del 14/09/12

INDICE

CAPO I - NORME GENERALI

- Art. 1 - OGGETTO, OBIETTIVI ED AMBITI DI APPLICAZIONE
- Art. 2 - NORME DI RIFERIMENTO E DEFINIZIONI
- Art. 3 - LICENZE E REQUISITI MORALI
- Art. 4 - SUBINGRESSO
- Art. 5 - DURATA DELLE AUTORIZZAZIONI - EFFICACIA DELLE SCIA
- Art. 6 - REVOCA E SOSPENSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI
- Art. 7 - CARATTERISTICHE DEI LOCALI AD USO SALA GIOCHI E LOCALI CHE
DETENGONO APPARECCHI DI CUI ALL'ART. 110 COMMA 6-7 DEL T.U.L.P.S.
- Art. 8 - OBBLIGHI D'ESERCIZIO

CAPO II - SALA GIOCHI

- Art. 9 - ATTIVITÀ DI SALA GIOCHI
- Art. 10 - PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLA LICENZA

CAPO III - INSTALLAZIONE APPARECCHI DA GIOCO NEGLI ESERCIZI AUORIZZATI AI SENSI DEGLI ARTT. 86 E 88 DEL TULPS E NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E DIVERSI

- Art. 11 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

CAPO IV - DEL GIOCO DELLE CARTE E GIOCHI DI SOCIETÀ', CALCIOBALILLA, FLIPPER E ALTRI APPARECCHI MECCANICI ALL'INTERNO DEI PUBBLICI ESERCIZI.

- Art. 12 - DISCIPLINA DEL GIOCO

CAPO V - ORARI

- Art. 13 - ORARI

CAPO VI - NORME FINALI

- Art. 14 - SANZIONI
- Art. 15 - NORME FINALI

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1

OGGETTO, OBIETTIVI ED AMBITI DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina i requisiti ed il procedimento per:

- l'apertura e gestione di esercizi adibiti a sale pubbliche da biliardo e giochi leciti;
- l'installazione di apparecchi meccanici, elettromeccanici ed elettronici di trattenimento e svago per giochi leciti, come definiti dall'art. 110 del TULPS da collocare negli esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 del TULPS, nonché negli esercizi commerciali e nei circoli privati;
- l'esercizio del gioco lecito non rientrante nei disposti dell'art. 110 TULPS.

Gli obiettivi prefissati sono:

- la sostenibilità dell'insediamento dei locali in cui si pratica il gioco lecito con l'ambiente circostante, con il decoro artistico ed architettonico della città, per uno sviluppo del territorio compatibile con le esigenze della collettività e dei residenti;
- la compatibilità con le zone urbanistiche a tutela dell'ordine e quiete pubblica, per evitare la concentrazione dell'utenza in particolari orari serali o notturni in zone non idonee e non attrezzate;
- la libertà di accesso all'attività nel rispetto dei principi di cui all'art. 41 della Costituzione, mediante l'esclusione di vincoli o limitazioni a salvaguardia del mercato;
- la difesa della salute pubblica, per garantire un corretto rapporto con l'utenza, la tutela dei minori e delle fasce più a rischio di fenomeni di dipendenza per l'attrattiva che suscita l'aspettativa di un facile guadagno;
- favorire un accesso responsabile al gioco per ridurre la possibilità del dilagare del gioco d'azzardo che incentiva situazioni di allarme sociale;
- educare alla consapevolezza dei rischi che con l'abuso del gioco possono derivare, con tutti gli strumenti in grado di scoraggiare la diffusione del fenomeno;
- la semplificazione dei procedimenti mediante gli istituti dell'autocertificazione e del procedimento di cui al DPR 160/2010 in materia di Sportello Unico delle Attività Produttive.

Per il raggiungimento dei predetti obiettivi gli ambiti di intervento sono:

- tipologia del gioco;
- caratteristiche dei locali da utilizzare per l'attività del gioco lecito
- vincoli sulle aree esterne dei locali
- obblighi per gli esercenti
- orario delle attività

I procedimenti amministrativi di cui al presente regolamento rientrano nella competenza dello Sportello Unico delle Attività Produttive.

Art. 2

NORME DI RIFERIMENTO E DEFINIZIONI

Norme di riferimento:

1. Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche e integrazioni, di seguito TULPS;
2. Regolamento di esecuzione R.D. 6 maggio 1940, n. 635, di seguito R.D. 635/1940;
3. le norme urbanistiche ed edilizie vigenti;

4. le norme di sicurezza antincendio, norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, norme in materia di installazione degli impianti negli edifici;
5. le norme in materia di impatto acustico;
6. le norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche;
7. i decreti dell'Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato in materia di requisiti dei locali e utilizzo e contingentamento degli apparecchi di cui all'art.110 comma 6.;

Definizioni:

- a) per *giochi leciti* non devono presentare rischi per l'incolumità degli utilizzatori e si individuano come segue:
 - i giochi tradizionali delle carte, bocce, biliardo, pingpong, da tavolo, freccette ecc.
 - gli apparecchi ed i congegni da trattenimento di cui all'art. 110, comma 6 lett. a) (c.d. new slot) e b) (c.d. VLT) e comma 7 lett. a) (gru, pesche ecc.) e c) (videogiochi) , del TULPS;
 - gli apparecchi meccanici od elettromeccanici quali ad esempio flipper, biliardo, biliardino, calcio balilla ecc., attivabili a moneta o a gettone ovvero affittati a tempo;
 - internet: è consentita l'installazione di apparecchi per la fornitura di servizi di telecomunicazioni, quali internet, utilizzabili anche come strumenti di gioco, purché autorizzati ai sensi del d.lgs. 17 marzo 1995, n.103, con le modalità previste dalla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n.476/2000;
 - per giochi a distanza: i giochi pubblici gestiti da A.A.M.S. attraverso il canale telefonico, internet o altre reti telematiche;
- b) *sala pubblica per biliardo e altri giochi leciti, di seguito definita sala giochi:*
 - i locali esclusivi, autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 TULPS, allestiti specificatamente per lo svolgimento, previo corrispettivo, del gioco lecito, del gioco del biliardo, anche con installazione di apparecchi da trattenimento meccanici, automatici, semiautomatici ed elettronici; nelle sale giochi è ammesso il servizio non prevalente di somministrazione di alimenti e bevande, anche a mezzo di distributori automatici, nel rispetto delle specifiche normative di settore;
- c) per *esercizi autorizzati ad installare apparecchi da intrattenimento, ai sensi degli artt.86 ed 88 del TULPS, di seguito "esercizi pubblici":*
 1. esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in possesso di licenza ex art.86 TULPS;
 2. alberghi e strutture ricettive assimilabili in possesso di licenza ex art.86 TULPS;
 3. circoli privati ed enti assimilabili di cui al D.P.R. 4.4.2001, n.235, che svolgono attività riservate ai soci;
 4. agenzie di raccolta scommesse ed in generale punti vendita aventi attività principale la commercializzazione di giochi pubblici in possesso di licenza di cui all'art.88 TULPS;
 5. sale Bingo in possesso di licenza di cui all'art.88 TULPS;
- d) per *area di vendita degli esercizi che commercializzano prodotti da gioco pubblici:*
 - ☐ la superficie interna dell'esercizio destinata al gioco, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, attrezzature e simili, con esclusione dei locali adibiti a magazzini, depositi, uffici e servizi;
- e) per *superficie di somministrazione:*
 - ☐ l'area appositamente destinata ed attrezzata per il consumo sul posto di alimenti e bevande;
- f) per *esercizi commerciali o diversi:*
 - ☐ gli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa, come disciplinati dal d.lgs. 31.03.1998, n.114 e gli esercizi in possesso di titoli abilitativi per l'esercizio congiunto di rivendita di generi di monopolio, ricevitorie lotto, edicole, circoli privati senza somministrazione, ecc. individuati nel decreto direttoriale dell'A.A.M.S. prot. 2011/30011/Giochi del 27 luglio 2011;

- g) per *area separata*:
- ☐ area specificatamente dedicata alla collocazione di apparecchi di cui all'art.110 co.6 del TULPS e che deve essere opportunamente separata, segnalata e controllata e nella quale è vietato l'accesso ai soggetti minori di 18 anni;
- h) per *parcheggi privati*:
- ☐ parcheggi reperiti nell'area di pertinenza del locale o in area esterna privata, anche di diversa proprietà con vincolo pertinenziale, entro un raggio di 300 mt. dall'accesso all'esercizio;
- i) per *tabella dei giochi proibiti*:
- ☐ la tabella predisposta ed approvata dal Questore e vidimata dall'Autorità locale di pubblica sicurezza, che elenca i giochi vietati in quanto d'azzardo o per pubblico interesse. Essa deve essere esposta in luogo visibile in tutti gli esercizi.
- j) per *tariffa del gioco*:
- ☐ il costo della singola partita o quello orario di utilizzo dell'apparecchio, che deve essere costantemente esposto per informazione ai giocatori.

Art. 3 LICENZE E REQUISITI MORALI

L'attività di sala giochi è subordinata ad autorizzazione rilasciata dal Dirigente preposto allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune ai sensi dell'art. 86 del TULPS ovvero dalla Questura ai sensi dell'art. 88 del TULPS.

I congegni da intrattenimento di cui all'art.110 comma 6 e 7 TULPS possono essere installati all'interno dei locali adibiti alle attività di cui all'art. 2 lett. f) e nei circoli, previa presentazione al SUAP della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

L'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art.86 ovvero ai sensi dell'art.88 del TULPS per gli esercizi di cui all'art.2 lett. c) abilita all'installazione degli apparecchi da trattenimento ai sensi della L. 23/12/2005 n.266 e successivi decreti direttoriali A.A.M.S.

Le autorizzazioni e scia si riferiscono esclusivamente al soggetto ed ai locali nelle stesse indicati e non possono in alcun modo essere trasmesse o trasferite.

È ammessa la rappresentanza, previamente segnalata al Comune ed approvata.

Per l'esercizio delle attività di cui ai precedenti commi, i soggetti devono essere in possesso dei requisiti e non incorrere nelle situazioni ostative di cui agli artt.11,12 e 92 del TULPS e, altresì, non devono incorrere in una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art.67 del D.l.vo n.159 del 06.09.2011.

Art. 4 SUBINGRESSO

Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda di sala giochi, per atto tra vivi od a causa di morte, non comporta il trasferimento dell'autorizzazione di cui all'art.86 del TULPS a chi subentra il quale, sempre che sia stato provato il trasferimento dell'azienda ed in possesso dei requisiti previsti dalla legge, dovrà richiedere nuova licenza di Polizia nei modi e termini di legge e del presente regolamento.

Il subentrante, alla data del trasferimento dell'azienda, può continuare l'attività solo se in possesso della licenza rilasciata dal Comune.

Nelle attività di sala-giochi preesistenti all'adozione del presente regolamento, il subentrante nella titolarità dell'azienda, in possesso di nuova licenza ex art 86 oppure 88 del TULPS, dovrà conformare i locali a quanto stabilito all'art.7.1 lettere e) f) g) h) i) entro 180 giorni dall'inizio dell'attività.

Le attività soggette a segnalazione certificata di inizio attività sono correlate al titolare e all'attività prevalente di esercizio commerciale o diverso; il subentrante nell'attività prevalente deve presentare nuova SCIA al Comune.

La detenzione di apparecchi di cui all'art.110 co. 6 negli esercizi pubblici è autorizzata in virtù della licenza ex art.86 o ex art.88 TULPS.

Nei casi di cui ai precedenti due commi, il subentrante deve conformarsi ai dispositivi dell'art. 7.2 lettere d) e) f) g) h) entro 180 giorni dall'inizio dell'attività principale.

Art. 5

DURATA DELLE AUTORIZZAZIONI – EFFICACIA DELLE SCIA

Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 20 della Legge 241/90 e le segnalazioni di cui all'art. 19 della Legge 241/90, sono a tempo indeterminato, permanendo i requisiti di legge.

Determina l'efficacia della SCIA:

- ☐ La validità dei nulla osta rilasciati dall'AAMS agli apparecchi installati;
- ☐ Il regolare pagamento delle imposte stabilite dallo Stato sugli apparecchi installati;
- ☐ Il possesso della tabella dei giochi proibiti.

Art. 6

REVOCA E SOSPENSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Il Responsabile del procedimento revoca le autorizzazioni ed emette provvedimenti inibitori delle attività soggette a SCIA di cui all'art.3:

- ☐ in presenza della perdita dei requisiti morali del titolare, per l'impresa individuale, o dei legali rappresentanti nel caso di società;
- ☐ quando non si attivi l'esercizio entro novanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione; nel caso di procedimento unico collegato alla pratica edilizia, l'attivazione dovrà avvenire entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione unica;
- ☐ qualora l'attività venga sospesa per un periodo superiore ad trenta giorni senza la preventiva comunicazione al Comune (art.99 TULPS);
- ☐ qualora l'attività non venga ripresa entro il termine comunicato di sospensione che non può essere superiore a novanta giorni, salvo i casi di forza maggiore (art.99 TULPS);
- ☐ per accertata inefficacia di cui all'art.5 del Regolamento;
- ☐ nel subingresso, qualora non adegui i locali a quanto previsto all'art.4;
- ☐ nei casi di recidiva di cui al successivo comma.

L'attività può essere sospesa per un periodo non inferiore a 24 ore e non superiore a 30 giorni, con provvedimento del Responsabile del procedimento, nei casi di:

- ☐ abuso del titolare ai sensi dell'art.10 del TULPS;
- ☐ ripetuta inosservanza delle norme del presente Regolamento;
- ☐ ripetuta inosservanza degli orari di apertura e chiusura;
- ☐ per superamento dei limiti di rumore previsti dalle vigenti normative;
- ☐ per modifica totale o parziale dei locali e dell'esercizio dell'attività principale.

Per problemi relativi all'ordine pubblico, anche previa richiesta del Prefetto, o intralcio veicolare e pedonale a causa dell'assembramento di persone o di veicoli, o comunque per accertato disturbo alla quiete pubblica, il Sindaco sospende l'attività della sala giochi o l'attività prevalente nel caso di altri esercizi per un periodo non inferiore a 24 ore e non superiore a tre mesi.

Art. 7

CARATTERISTICHE DEI LOCALI AD USO SALA GIOCHI E LOCALI CHE DETENGONO APPARECCHI DI CUI ALL'ART.110 COMMA 6 -7 DEL T.U.L.P.S.

Nel rispetto delle specifiche normative di settore, le attività di sala giochi:

1. non devono essere comunicanti con altre attività di pubblico esercizio, circolo, esercizio commerciale ecc.;
2. non possono essere ubicate a distanza inferiore a mt. 500 da scuole, caserme, impianti sportivi, chiese e luoghi di culto, centri parrocchiali, ospedali, strutture di residenza o accoglienza socio-sanitaria e luoghi di cura, misurata secondo il percorso pedonale più breve dagli ingressi principali;
3. devono garantire una dotazione di parcheggi privati non inferiore a mq.1 ogni mq.1 della superficie dell'esercizio fruibile al pubblico, calcolata sommando quella dedicata all'utenza (escluso magazzini, depositi, uffici, servizi ecc.) a quella eventualmente riservata alla somministrazione;
4. devono essere conformi alle norme urbanistiche ed edilizie e di destinazione d'uso;
5. devono rispettare le norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche;
6. devono rispondere alle disposizioni in materia di sicurezza, in particolare quelle antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro, di tutela della salute e della sicurezza di cui il d.lgs. n.81 del 9.4.2008 e ss.mm. ed in materia di impiantistica interna agli edifici di cui al Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico 22.1.2008, n.37;
7. corrispondano ai requisiti igienico-sanitari e, comunque, siano dotati di servizi separati per uomini e donne, con antibagno, di cui uno attrezzato per le persone con disabilità;
8. corrispondano ai criteri di sorvegliabilità di cui all'art.153 del Regolamento di esecuzione del TULPS;
9. siano adeguate alla normativa in materia di impatto acustico;
10. per gli esercizi con superficie dei locali complessivamente superiore a mq.250, sia prodotta idonea documentazione di impatto sulla viabilità della zona interessata, il volume del traffico indotto dalla nuova attività e la capacità del suo assorbimento.

Nel rispetto delle specifiche normative di settore, tutte le tipologie di esercizi che detengono apparecchi art.110 comma 6:

1. non possono essere ubicate a distanza inferiore a mt. 500 da scuole, caserme, impianti sportivi, chiese e luoghi di culto, centri parrocchiali, ospedali, strutture di residenza o accoglienza socio-sanitaria e luoghi di cura, misurata secondo il percorso pedonale più breve dagli ingressi principali;
2. devono garantire una dotazione di parcheggi privati non inferiore a mq.1 ogni mq.1 della superficie dell'esercizio fruibile al pubblico (escluso magazzini, depositi, uffici, servizi ecc.) per la somministrazione;
3. devono essere conformi alle norme urbanistiche, edilizie e di destinazione d'uso;
4. devono rispettare le norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche;
5. devono rispondere alle disposizioni in materia di sicurezza, in particolare quelle antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro, di tutela della salute e della sicurezza di cui il d.lgs. n.81 del 9.4.2008 e ss.mm. ed in materia di impiantistica interna agli edifici di cui il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22.1.2008, n.37;
6. corrispondano ai requisiti igienico-sanitari e, comunque, siano dotati di servizi separati per uomini e donne, con antibagno, di cui uno attrezzato per persone con disabilità;
7. corrispondano ai criteri di sorvegliabilità di cui all'art.153 del Regolamento di esecuzione del TULPS;
8. siano adeguati alla normativa in materia di impatto acustico.

Art. 8 OBBLIGHI D'ESERCIZIO

Nei locali autorizzati alla pratica del gioco deve essere esposta la tabella dei giochi proibiti, rilasciata dal Questore e vidimata dall'Autorità locale di pubblica sicurezza, riportante il divieto del gioco d'azzardo e il divieto di utilizzo degli apparecchi di cui all'art.110 comma 6 ai minori di anni 18.

Deve essere esposta l'autorizzazione o la SCIA e la nomina del rappresentante, ove presente, con la relativa approvazione da parte dell'Ente preposto al rilascio dell'autorizzazione.

Deve essere esposta la tariffa per l'uso del biliardo, oraria o per singola partita.

Altresì deve essere sempre visibile agli utenti il costo della singola partita o quello orario di utilizzo dei giochi.

Deve essere esposto, ben visibile dall'esterno, il cartello dell'orario di apertura e chiusura dell'attività di gioco.

Con esclusione delle "sale dedicate" di cui alla lett. f) dell'art.9 del decreto AAMS prot. n.124/CGV del 22 gennaio 2010 dove è vietato l'ingresso ai minori di 18 anni, nelle sale da gioco e negli esercizi autorizzati all'installazione di apparecchi da trattenimento, compresi i circoli privati autorizzati alla somministrazione, l'offerta complessiva di gioco non può riguardare esclusivamente l'installazione di apparecchi di cui all'art.110 del TULPS, secondo i contingenti stabiliti dai decreti direttoriali dei Monopoli di Stato.

Gli apparecchi di cui all'art.110 comma 6 devono essere collocati in area separata e fisicamente delimitata rispetto agli altri giochi od alle attività diverse praticate nel locale, con accesso riservato esclusivamente ai maggiorenni. Il titolare deve far rispettare il divieto di utilizzo ai minorenni anche mediante richiesta di esibizione di documento di riconoscimento.

All'ingresso degli esercizi che detengono apparecchi di trattenimento, deve essere esposto il cartello di divieto di utilizzo degli apparecchi di cui al comma 6 dell'art.110 T.U.L.P.S. ai minori di diciotto anni; tale divieto deve essere chiaramente riportato anche su ciascun apparecchio.

Sugli apparecchi di cui all'art.110 comma 6 e 7 del T.U.L.P.S. devono essere apposti e ben visibili al pubblico, il nulla-osta e la messa in esercizio, le informazioni relative al costo della partita, alle modalità di gioco, alle combinazioni vincenti ed ai premi.

Non è consentita l'installazione dei suddetti apparecchi all'esterno dei locali autorizzati all'esercizio del gioco.

Il numero di apparecchi di cui all'art.110 comma 6 T.U.L.P.S. installabili in rapporto alla superficie dei locali o alla tipologia dell'esercizio è stabilito con Decreto Direttoriale A.A.M.S. prot. 2011/30011/Giochi del 27 luglio 2011.

In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi e congegni da gioco, di qualunque specie, all'esterno dell'esercizio, sulle aree pubbliche date in concessione dal Comune.

I congegni da trattenimento di cui all'art.110 comma 6 T.U.L.P.S. devono altresì essere collocati in aree separate ed opportunamente delimitate, controllabili dal titolare, dove sia vietato l'accesso ai minori di 18 anni.

I locali che offrono apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro non possono utilizzare in nessuna circostanza il termine "casinò" o similare, che riconduce alle case da gioco autorizzate dalla normativa statale.

Le sale giochi possono pubblicizzare all'esterno l'attività di somministrazione di alimenti e bevande solo in quanto riservata ai fruitori dell'attività principale.

Per favorire un accesso responsabile al gioco e ridurre, nei soggetti più vulnerabili, situazioni di assuefazione e di allarme sociale, i gestori di attività che detengono apparecchi art.110 comma 6 T.U.L.P.S. devono esporre all'ingresso e all'interno delle aree apposite, materiale informativo sull'utilizzo dei dispositivi che limitano gli importi od il tempo di utilizzo ed ogni notizia utile sull'assistenza nel settore delle dipendenze patologiche.

Nelle sale giochi dove è offerto anche il gioco con vincita in denaro, l'ingresso è vietato ai minori di anni 14 se non accompagnati da persona maggiorenne.

L'esercente è tenuto a garantire anche all'esterno del locale che non si creino situazioni di disturbo della quiete pubblica o di intralcio alla viabilità ed al transito derivante dalla propria clientela, individuando sistemi e modalità ritenuti più idonei, concordati con il Comando di Polizia Locale. L'attività deve essere esercitata direttamente dal titolare o dal rappresentante, ai sensi dell'art.93 del T.U.L.P.S.

CAPO II SALA GIOCHI

Art. 9 ATTIVITÀ DI SALA GIOCHI

L'attività di sala giochi è soggetta al rilascio di autorizzazione da parte del Comune, ai sensi dell'art.86 del TULPS e dell'art.19 del D.P.R. 24.7.1977, n.616 ed è soggetta al regime di silenzio assenso di cui all'art.20 della L. 7.8.1990, n.241.

Il Responsabile dello S.U.A.P. rilascia l'autorizzazione, su istanza dell'interessato, nel rispetto del presente Regolamento, delle norme relative alla compatibilità urbanistico-edilizia e di destinazione d'uso dei locali, di idoneità igienico-sanitaria, tutela della salute nei luoghi di lavoro e all'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza antincendio e gestione dell'emergenza, di inquinamento acustico e superamento delle barriere architettoniche nonché di sorvegliabilità ai sensi dell'art.153 del Regolamento di esecuzione del TULPS.

Il termine di conclusione del procedimento è di novanta giorni dalla presentazione della domanda completa e regolare.

Art. 10 PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLA LICENZA

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione di apertura, di ampliamento o modifica sostanziale dei locali o trasferimento di un esercizio di sala giochi deve essere prodotta al SUAP in modalità telematica, redatta in carta legale.

Dati essenziali per la ricevibilità dell'istanza sono:

1. generalità complete del richiedente quale ditta individuale o legale rappresentante di società;
2. dati della ditta comprensivi di denominazione o ragione sociale, sede legale, rec. telefonico, PEC, codice fiscale, partita iva e, per le società, iscrizione alla Camera di Commercio;
3. ubicazione dell'esercizio, dati catastali dell'immobile;
4. dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n.445/2000, concernenti il possesso dei requisiti morali previsti all'art. 3, ultimo comma, prodotta dal titolare della ditta individuale o dai legali rappresentanti per le società;
5. tipologia dei giochi leciti effettuati e numero e tipo di apparecchi da intrattenimento da installare.

Alla domanda devono essere allegati:

1. atto comprovante la disponibilità dei locali e delle aree private a destinazione parcheggio;
2. estremi del certificato di agibilità o della pratica edilizia in corso o documentazione tecnica necessaria per interventi edilizi soggetti a procedimento unico del SUAP;
3. planimetria dei locali in scala 1:100 o 1:50, redatta da tecnico abilitato, riportante la destinazione e la superficie di ciascun vano e quella complessiva, le aree riservate all'installazione degli apparecchi da gioco di cui all'art.110 comma 6, gli interventi di delimitazione di tali aree, l'eliminazione delle barriere architettoniche, l'ubicazione dei parcheggi privati;
4. relazione tecnica di impatto acustico per la specifica attività ai sensi della normativa vigente;

5. relazione tecnica attestante l'impatto sulla viabilità, nel caso di esercizio con superficie complessiva superiore a mq.250;
6. documentazione attestante che i locali rispondono alle disposizioni in materia di sicurezza, di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e impiantistica interna agli edifici nonché di igiene e sanità pubblica;
7. asseverazione di tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti dei locali di cui all'art.4;
8. prove di carico per i biliardi;
9. copia del permesso di soggiorno per i soggetti non appartenenti all'Unione Europea e residenti in Italia.

È ammesso l'istituto dell'autocertificazione ai sensi del D.lgs.445/2000.

In presenza di istanza carente di dati essenziali, il SUAP procederà al rigetto.

In presenza di istanza carente degli allegati, la stessa dovrà essere integrata entro trenta giorni dalla richiesta del Comune, cui seguirà l'avvio ex-novo del termine di silenzio assenso o il rigetto.

CAPO III

INSTALLAZIONE APPARECCHI DA GIOCO NEGLI ESERCIZI AUORIZZATI AI SENSI DEGLI ARTT. 86 E 88 DEL T.U.L.P.S. E NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E DIVERSI

Art. 11

ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

L'installazione di apparecchi di cui all'art.110 nei locali in possesso dell'autorizzazione di cui agli artt. 86 (commi 1 e 2) e 88 del TULPS (ad esempio bar, ristoranti, alberghi, sale scommesse ecc.) è autorizzata ai sensi e con i parametri numerico-quantitativi stabiliti dalla normativa vigente.

Presso gli altri esercizi commerciali e diversi, previo presentazione della SCIA al SUAP, è consentita l'installazione di apparecchi di intrattenimento e svago di cui all'art. 110, comma 6 e 7 del TULPS. Si applicano i limiti dimensionali e numerici previsti dai decreti direttoriali dell'A.A.M.S.

Alla SCIA devono essere allegati:

1. planimetria dei locali in scala 1:100 o 1:50, redatta da tecnico abilitato, riportante la destinazione e la superficie di ciascun vano e quella complessiva, le aree riservate all'installazione degli apparecchi da gioco di cui all'art.110 co. 6, gli interventi di delimitazione di tali aree, l'eliminazione delle barriere architettoniche;
2. relazione tecnica di impatto acustico per la specifica attività ai sensi della normativa vigente;
3. documentazione attestante che i locali rispondono alle disposizioni in materia di sicurezza, di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e impiantistica interna agli edifici nonché di igiene e sanità pubblica;
4. asseverazione di tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti dei locali di cui all'art.4;
5. prove di carico per i biliardi;
6. copia del permesso di soggiorno per i soggetti non appartenenti all'Unione Europea e residenti in Italia.

È ammesso l'istituto dell'autocertificazione ai sensi del D.lgs.445/2000.

CAPO IV
GIOCO DELLE CARTE E GIOCHI DI SOCIETA', CALCIOBALILLA, FLIPPER E
ALTRI APPARECCHI MECCANICI ALL'INTERNO DEI PUBBLICI ESERCIZI.

Art. 12
DISCIPLINA DEL GIOCO

L'effettuazione dei giochi di cui al presente capo, nei locali in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 86 e 88 del TULPS, è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/90.

In caso di subingresso, il subentrante deve produrre nuova SCIA al SUAP.

CAPO V
ORARI

Art. 13
ORARI

L'orario di apertura delle sale giochi e del gioco lecito nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è fissato dal Sindaco con apposita ordinanza, nella fascia compresa dalle ore 10.00 alle ore 01.00.

L'orario di utilizzo degli apparecchi da trattenimento di cui all'art.110 comma 6 e 7, installati sia nelle sale-giochi che nei pubblici esercizi e negli esercizi diversi, è determinato dal Sindaco con apposita ordinanza, nella fascia compresa dalle ore 10.00 alle ore 23.00.

L'uso dei congegni predetti è consentito solo durante l'orario di apertura dell'esercizio in cui sono collocati e non può protrarsi oltre l'orario dell'attività prevalente; comunque non oltre l'orario stabilito dal Sindaco entro la fascia di cui al comma 2.

In caso di accertate problematiche derivanti dal mancato rispetto della quiete pubblica e privata e dell'ordine pubblico rilevate sia all'interno che nelle immediate vicinanze del locale, connesse all'esercizio dell'attività, il Sindaco può ridurre l'orario della sala giochi o dell'utilizzo di apparecchi negli altri esercizi.

CAPO VI
NORME FINALI

Art. 14
SANZIONI

Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni al TULPS, sono punite a norma degli artt. 17 bis, 17 ter, 17 quater, 110 e 221 bis del TULPS.

Le altre violazioni al presente regolamento sono sanzionate con il pagamento di una somma da Euro 500,00 a Euro 6.000,00, applicata ai sensi della Legge n. 689/1981.

Art. 15
NORME FINALI

I criteri previsti nel presente regolamento si applicano alle richieste di nuova autorizzazione, di trasferimento o ampliamento di sale giochi esistenti.

Le autorizzazioni vigenti restano valide fino ad eventuale cessazione dell'attività, nel rispetto di quanto previsto all'art.4.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

È abrogata ogni altra norma incompatibile con il presente Regolamento.

I successivi atti normativi di Autorità superiore inerenti le presenti disposizioni si intendono automaticamente applicabili.

Per il raggiungimento dei predetti obiettivi, gli ambiti di intervento sono:

- tipologia del gioco e definizione dei procedimenti;
- caratteristiche dei locali da utilizzare per l'attività del gioco lecito: requisiti igienico-sanitari, di viabilità e di rispetto della sicurezza e agibilità dei locali;
- obblighi per gli esercenti a far rispettare i divieti di accesso ai minori e a divulgare il materiale informativo sulle possibilità di limitare e gestire il gioco entro ambiti di normalità, nonché interventi di tutela e salvaguardia della quiete pubblica, sia internamente che esternamente ai locali;
- orario delle attività, da collimare con le esigenze delle singole zone o realtà del territorio;
- attività di controllo.

Tanto premesso, si propone per l'approvazione il seguente ordine del giorno:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suindicata proposta delle Attività Economiche;

Ritenuto necessario disciplinare il procedimento di apertura e gestione delle sale-giochi e dell'installazione e detenzione degli apparecchi da trattenimento;

Dato atto che il fenomeno del "gioco lecito" è divenuto molto complesso a causa della quantità e qualità dell'offerta e suscita preoccupazione per la sua degenerazione in casi di dipendenza patologica e per le possibili ripercussioni in ambito territoriale;

Richiamato il T.U.L.P.S. R.D. 18.06.1931, n.773 ed il relativo Regolamento di esecuzione 6.5.1940, n. 635, nonché la normativa complementare in materia di gioco lecito;

Preso atto del parere tecnico favorevole espresso sulla presente proposta di deliberazione dal Dirigente del Settore II ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che non viene espresso parere contabile in quanto il provvedimento non prevede impegno di spesa né minore entrata;

Visto l'esito della votazione espressa per appello nominale così accertata e proclamata dal Presidente;

Si da atto che prima della votazione escono dall'aula i consiglieri Convertino Luigi, Baccaro, Pizzarelli e Putignano;

Presenti: 17

Assenti: 8 (Giannotta C., Maraglino, Ludovico, Massaro, Convertino Luigi, Baccaro, Pizzarelli e Putignano).

Voti Favorevoli : 17

Voti Contrari: /

DELIBERA

1. Di approvare il "Regolamento comunale per la disciplina delle attività di sala giochi ed installazione di apparecchi da gioco" allegato alla presente, della quale forma parte integrante e sostanziale;
2. Di collaborare alle azioni proposte da Enti ed Organismi che operano nell'ambito delle dipendenze da gioco per elaborare strategie comuni, indirizzate a promuovere interventi di informazione generale sui rischi di abuso e sulla prevenzione gioco nonché di formazione specifica del Corpo di Polizia locale per i controlli sul territorio, nei limiti delle funzioni e competenze attribuite in capo alla polizia urbana;
3. Di porre divieto, negli specifici atti di concessione, di detenere apparecchi di cui all'art.110 comma 6 e 7 TULPS nei locali comunali assegnati ad associazioni sportive e no profit;
4. Le istanze pervenute al Comune e tutt'ora in fase di istruttoria dovranno conformarsi ai disposti del regolamento;
5. Di demandare ai sottoelencati servizi gli adempimenti derivanti dal presente atto:
 - Attività Economiche relativamente agli interventi di programmazione e coordinamento;
 - SUAP - relativamente al procedimento amministrativo unico;
 - Comando Polizia Locale - relativamente al controllo delle attività sul territorio;
 - Servizi sociali - relativamente agli interventi di informazione e prevenzione dai rischi del gioco.

Del che il presente verbale fatto e sottoscritto:

Il Presidente
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
AVV. DOMENICO GIOVANNI PEOLO

Il Segretario Generale
Dott.ssa Lucia D'arcangelo

Si attesta che:

la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dal
ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile
.....

Il Segretario Generale
Dott.ssa Lucia D'arcangelo

Si attesta che la presente deliberazione è conforme all'originale,
per uso amministrativo.

Addi
11 OTT. 2012

Il Segretario Generale
Dott.ssa Lucia D'arcangelo

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____

- perché immediatamente eseguibile (art 134, comma 4 D.lgs 267/2000)
- perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art 134, comma 3 D.lgs 267/2000)

Addi

Il Segretario Generale
Dott.ssa Lucia D'arcangelo

Provvedimento trasmesso per l'esecuzione alle Ripartizioni:

- Affari Generali
- Risorse Umane
- Ragioneria e Tributi
- Lavori Pubblici
- Ecologia -Urbanistica
- Attività Produttive - P.M

con lettera prot.....del.....

Addi

Il Responsabile